

Di seguito riproponiamo un riepilogo dei **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in materia ambientale e di sicurezza la cui scadenza di validità è il 29/10/2020.**

**Termine di conservazione della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in materia ambientale e di sicurezza**

**NOTA BENE**

**A nostro parere** la data di cessazione dello stato di emergenza richiamata nell'articolo 103 co.2 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 (Cura Italia) **resta fissata al 31 luglio 2020, NON essendo la disposizione inclusa nell'allegato 1 della L. 124/2020.**

Pertanto, tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**, "conservano" la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (**31 luglio 2020**), **ossia fino al 29/10/2020**

Adempimento	Disposizione prorogata	Riferimento normativo proroga	Scadenza originale	Scadenza prorogata	note
<b>Adempimenti ambientali</b>					
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31/1 e il 31/7/2020, "conservano" la loro validità fino al <b>29/10/2020</b> . Questa disposizione si applica anche: -alle segnalazioni certificate di inizio attività (cd. Scia); - alle segnalazioni certificate di agibilità; - alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali; - al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In particolare, anche se non espressamente citate, riteniamo che tale disposizione si possa applicare ai seguenti titoli autorizzativi / comunicazioni: - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i titoli che vi rientrano; - Emissioni in atmosfera "in via generale" ai sensi dell'art.272 co.2 del D.Lgs.152/06 e non rientranti in AUA; - Comunicazione recupero rifiuti in forma semplificata ai sensi degli artt.214 – 216 del D.Lgs.152/06 e non rientrante in AUA; - Autorizzazione per il trattamento rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06; - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Art.103 co.2 DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020	Tra 31/1/2020 e 31/7/2020	29/10/2020	Con riferimento agli adempimenti connessi a provvedimenti autorizzativi (es: piano gestione solventi e autocontrolli), in accordo con CNA Nazionale si ritiene che il mancato rispetto dei termini per tali adempimenti non dovrebbe incidere sulla validità delle relative autorizzazioni; poiché però l'inadempienza potrebbe essere soggetta a sanzioni, può essere utile, in autotutela, comunicare all'Ente competente l'impossibilità temporanea di effettuare gli autocontrolli, impegnandosi ad effettuarli il prima possibile.

Albo Gestori Ambientali	Le iscrizioni con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 conservano la loro validità sino al <b>29/10/2020</b> .	Art.103 co.2 DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020; Circolare Comitato Nazionale Albo n.5/2020	Scadenze comprese tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020	<b>29/10/2020</b>	
Fgas	Validità certificati d'iscrizione: i certificati relativi alle persone fisiche ed alle imprese in scadenza nel periodo compreso tra il 31/1/2020 ed il 31/7/2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi al termine del periodo di emergenza ( <b>29/10/2020</b> ). Tale proroga si applica anche ai certificati la cui scadenza annuale per l'effettuazione della verifica di mantenimento scade in tale periodo pertanto, al termine dell'emergenza, la verifica dovrà essere effettuata entro i successivi 90 giorni.	Art.103 co.2 DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020; Circolare Ministero Ambiente n.33170 del 8/5/2020	Tra il 31/1/2020 ed il 31/7/2020	<b>29/10/2020</b>	
<b>Adempimenti di sicurezza</b>					
Formazione lavoratori	Si ritiene che l'art. 103 co. 2 ricomprenda nella proroga anche tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di SSL. Quindi gli attestati in scadenza tra 31/1/2020 e il 31/7/2020, conservano la loro <b>validità fino al 29/10/2020</b> .	Art.103 co.2 DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020	Tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020	<b>29/10/2020</b>	
Prevenzione incendi	Si ritiene che secondo questo articolo vengano prorogati: - il rinnovo periodico della conformità antincendio, - le omologazioni dei prodotti antincendio i termini per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio iscritti nell'apposito elenco	Art.103 co.2 DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020; Circolare Ministero dell'Interno n. 5793 del 12/3/2020.	Tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020	<b>29/10/2020</b>	